



COMUNE DI VILLASANTA

(Provincia di Monza e Brianza)

ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 13/03/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORONA VIRUS.

IL SINDACO

PREMESSO che i provvedimenti governativi vigenti, qui integralmente richiamati, impongono, tra l'altro, misure di sorveglianza sanitaria della popolazione, limitazioni alle attività pubbliche e private e alla circolazione delle persone fisiche sull'intero territorio nazionale, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da ultimi i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 08/03/2020, in data 09/03/2020, in data 11/03/2020;

CONSIDERATO che l'esplosione del Coronavirus rappresenta la più grande emergenza sanitaria degli ultimi anni e che in data 11/03/2020 l'O.M.S. ha dichiarato che l'epidemia globale COVID - 19 può essere descritta come pandemia;

CONSIDERATO, inoltre, l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sull'intero territorio nazionale, compresa la provincia di Monza Brianza;

RITENUTO necessario ed urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate con i sopra richiamati DPCM per il periodo di tempo necessario a prevenire, contenere e mitigare la diffusione sul territorio comunale della malattia infettiva da COVID- 19;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs.18/08/2000 n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", in cui è previsto che "*in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale*";

RILEVATA la necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, con l'assunzione di ulteriori misure di contenimento dell'evolversi della situazione epidemiologia, individuando ulteriori precauzioni atte a fronteggiare possibili situazioni di disagio per la collettività;

RICHIAMATI in particolare:

- a) l'art. 1, comma 1, lettera a) del DPCM 8/3/2020 che dispone di evitare ogni spostamento che non sia strettamente necessario;
- b) l'articolo 1, comma 2 del DPCM 9/3/2020, che dispone che sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, al fine di evitare ogni possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;
- c) le disposizioni di Regione Lombardia per le unità di offerta socio-sanitarie in data 9/3/2020;

DATO ATTO che le strutture socio-sanitarie e socio assistenziali presenti sul territorio hanno già, in via autonoma, disposto la chiusura totale o parziale in considerazione del numero di operatori disponibili, degli utenti frequentanti le strutture e delle loro condizioni di salute, che rendono proprio questa utenza la popolazione più a rischio di contagio;

Tutto ciò premesso

ORDINA

- la chiusura con decorrenza in data odierna e sino al 3 aprile 2020 delle seguenti unità di offerta socio-sanitarie e socio assistenziali territoriali:
CDI (centro diurno integrato),
CDA (centro diurno anziani),
CSE (centro socio educativo)
 in attuazione delle disposizioni di cui ai DPCM e a quelli regionali in tema di unità di offerta, sopra richiamate, nonché per le ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica connesso all'evolversi del contagio da COVID 19.

DISPONE

- La pubblicazione del presente atto all'albo pretorio e sul sito web comunale;
- La trasmissione della stessa alle strutture interessate, alla Prefettura di Monza e Brianza, al Comando dei Carabinieri, al Comando della Polizia Locale, all'ATS Brianza e all'ASST di Monza

PRECISA CHE

- L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia locale, a tutte le forze dell'ordine e ai presidi sanitari;
- La presente ordinanza può essere impugnata da chiunque abbia un interesse legittimo ad opporvisi, presentando ricorso al TAR della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero proponendo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del comune.

Il Sindaco
Luca Ornago

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 dalle seguenti persone:
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'ART.21 del D.Lgs. 82/2005

ornago luca;1;4429610